

# **TI\_GERICHTE 52.2023.180 vom 29. März 2023**

TI Tribunale d'appello, 2023-03-29, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.2023.180](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2023.180)

FR: TI\_GERICHTE 52.2023.180 du 29 mars 2023

IT: TI\_GERICHTE 52.2023.180 del 29 marzo 2023

## **Regeste**

Docente cantonale. Pretese salariali. Buona fede

## **Erwägungen**

### **E. 1.1**

La competenza del Tribunale è data dall'art. 40 cpv. 2 LStip, in combinazione con l'art. 66 cpv. 1 della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD; RL 173.100). La legittimazione attiva della ricorrente è certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmM; RL 165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmM), è quindi ricevibile in ordine.

### **E. 1.2**

Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmM). La fattispecie emerge in modo chiaro dalla documentazione prodotta dalle parti. Per le ragioni che seguono, non occorre esaminare le censure di merito della ricorrente; già per questo motivo non serve assumere le prove richieste.

### **E. 2**

La ricorrente chiede il ricalcolo della sua carriera, considerando, tra gli altri aspetti, gli anni di esperienza come docente di educazione fisica presso le scuole comunali. Sostiene che al momento dell'assunzione avrebbe dovuto essere inserita in classe 30 con due aumenti, anziché al minimo della classe. Tuttavia, con il suo scritto del 9 gennaio 2023 con cui ha chiesto l'emanazione di una decisione formale alla Sezione amministrativa, l'insorgente ha quantificato diversamente la sua pretesa. La docente ha infatti domandato l'attribuzione della classe 30 con 9 aumenti al 1° settembre 2012 (ossia solo uno in più rispetto a quanto riconosciute), nonché degli scatti ordinari gli anni seguenti, ritenendo di avere diritto, da un lato, al recupero del ritardo nella carriera causato dalla misura della riduzione del 3% dello stipendio e, dall'altro, dello scatto a seguito dell'interruzione del lavoro per congedo non pagato. Nulla è per contro stato rivendicato in relazione alla determinazione dello stipendio iniziale in funzione dell'esperienza pregressa, malgrado ne avesse fatto cenno con scritto del 26 agosto 2020. L'odierna richiesta costituisce quindi una nuova domanda e come tale è irricevibile (art. 70 cpv. 2 LPAmM). Come si vedrà, la stessa si rivelerebbe in ogni caso tardiva.

### **E. 3**

Il fatto che il dipendente abbia accettato condizioni salariali contrarie ai principi costituzionali o lesive di norme imperative e insorga a eccepirne l'illegittimità soltanto in un secondo momento, non è contrario alle regole della buona fede (STF 8C\_639/2013 del 30 luglio 2014 consid. 6.1 con riferimenti, STA 52.2019.115 del 6 novembre 2019 consid. 3.2,

52.2012.273 del 16 settembre 2014 consid. 1.2 e rimandi alla giurisprudenza). Non si può ragionevolmente esigere che il dipendente, prima ancora di iniziare a lavorare, insorga contro l'una o l'altra delle condizioni della decisione di assunzione (STA 52.2012.273 citata consid. 1.2) . D'altra parte, il semplice fatto di tardare ad agire in giustizia non costituisce un abuso di diritto (DTF 138 I 232 consid. 6.4). Entro i limiti della prescrizione, la perenzione del diritto di agire del creditore che ha tardato a reclamare la sua pretesa deve essere ammessa con riserva in caso di circostanze eccezionali. Occorre in questo senso che oltre al passare del tempo si manifestino circostanze che facciano apparire l'esercizio del diritto irrimediabilmente in contraddizione con l'inazione precedente del creditore e quindi come contrarie alle regole della buona fede. Simili evenienze vanno ammesse quando il silenzio del dipendente permettere di concludere con certezza a una rinuncia a far valere i suoi diritti o quando la sua inazione ha causato inconvenienti per il datore di lavoro (DTF 125 I 14 consid. 3g, STF 8C\_639/2013 citata consid. 7.1 con riferimenti). Inconvenienti di ordine puramente amministrativo non giustificano la perenzione del diritto del dipendente a vedere riconosciute proprie legittime pretese (STF 8C\_639/2013 citata consid. 7.2).

#### **E. 4**

Nel caso in esame, il Consiglio di Stato ha dichiarato la domanda della ricorrente irricevibile per il fatto che la medesima non ha mai contestato il proprio trattamento salariale prima del 2020. In effetti, non risulta che dal momento dell'assunzione nel 2003, la ricorrente abbia mai chiesto una rivalutazione della sua posizione. Soltanto con scritto del 26 agosto 2020, ossia ben diciassette anni dopo, la docente ha tentato di rimettere in discussione la retribuzione accettata per tutta la durata della sua carriera. Senza contare che le sentenze con cui il Tribunale cantonale amministrativo ha ritenuto illegittima la misura di risparmio applicata dal Consiglio di Stato, che consisteva nella riduzione del 3% dello stipendio iniziale dei dipendenti di nuova assunzione e nel blocco dello scatto l'anno successivo, datano del 2014 (STA 52.2012.273 citata) e sono state ampiamente rese note dalla stampa. Nemmeno in occasione del passaggio al nuovo modello salariale nel 2018, in cui a tutti i dipendenti è stata data l'opportunità di esprimersi sulla nuova classificazione, la ricorrente ha ritenuto di farsi avanti e rivendicare un migliore trattamento. Nel caso di specie, l'atteggiamento della ricorrente risulta contrario alle regole della buona fede e non può essere tutelato (cfr. STA 52.2022.339 del 9 novembre 2023). È pertanto a giusta ragione, seppur per motivi in parte diversi, che il Governo ha espresso un giudizio di irricevibilità.

#### **E. 5**

Visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto nella misura della sua ricevibilità.

#### **E. 6**

Non si preleva tassa di giustizia (art. 13 cpv. 5 LPar). Non si assegnano ripetibili (art. 49 LPAm). Per questi motivi, decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto . 2. Non si preleva tassa di giustizia. Alla ricorrente è restituito l'anticipo versato. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. e 90 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.100). Il valore di causa è superiore a fr. 15'000.- (art. 51 cpv. 1 lett. a e art. 85 cpv. 1 lett. b LTF). 4.

Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo La  
presidente

La cancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.